

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIETI

Il Giudice di Pace, Avv. Silvia Gorietti,

- Decidendo sul ricorso promosso da \_\_\_\_\_ nato a Punjab (India), il 1°.08.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Maria De Nicola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio "Alterego – Legal Service", sito in Roma, Piazzale Clodio n. 56, giusta procura alle liti allegata al ricorso, avverso il decreto di espulsione nr. 8/A4/2021, emesso dal Prefetto della Provincia di Rieti in data 29.04.2021, notificato in data 2.05.2021;
- Letto il ricorso e la memoria di costituzione della Prefettura di Rieti, depositata all'udienza del 10.06.2021;
- Esaminati i documenti allegati dalle parti agli atti di costituzione;
- Viste le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 10.06.2021;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto, \_\_\_\_\_ ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione nr. 8/A4/2021 emesso dal Prefetto della Provincia di Rieti in data 29.04.2021, chiedendone l'annullamento. In via subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda principale, il ricorrente ha chiesto la concessione di un termine per la partenza volontaria.

A sostegno del ricorso ha eccepito il ricorrente, l'inesistenza e/o la nullità del decreto di espulsione, in quanto comunicato in copia fotostatica, contestandone la illegittimità per omessa traduzione in una lingua da lui conosciuta, per carenza di una adeguata istruttoria, essendo insussistenti i motivi adottati a sostegno della espulsione e non valutata la applicabilità del divieto di espulsione di cui all'art. 19 del T.U.I. alla luce della Pandemia da Covid - 19. Da ultimo, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del decreto di espulsione per non essere stato concesso un termine per la partenza volontaria, a nulla rilevando il richiamo in merito operato nel provvedimento opposto, difettando la sua traduzione in lingua conosciuta dallo straniero e

non essendo stata, comunque, valutata l'esistenza di un domicilio, sito in Lanuvio (RM)

, dove attualmente si trova.

Resiste alle avverse censure la Prefettura di Rieti, la quale nella memoria di costituzione ha dedotto che il provvedimento consegnato al ricorrente è un originale e che dunque non era necessaria alcuna attestazione di conformità; che il decreto è stato redatto in italiano - lingua per la quale il ricorrente ha espresso la sua preferenza nel foglio notizie-, e in inglese, che costituisce la seconda lingua ufficiale del suo paese di provenienza; che l'espulsione è stata decretata in quanto lo straniero è presente irregolarmente in Italia e che, in ogni caso, la condanna riportata per violazione della legge sugli stupefacenti sarebbe ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, potendo comportarne la revoca; che lo straniero, sebbene interpellato sul punto, non aveva chiesto un termine per la partenza volontaria, come emerge dall'esame del foglio notizie.

All'udienza di discussione, tenutasi il 10.06.2021, le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi e il Giudice di pace si è riservato la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da § \_\_\_\_\_ è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Ed invero, nel verbale di notifica del decreto di espulsione si legge che: *"L'atto è consegnato all'interessato in originale, di cui il cittadino straniero ha preso visione, previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale"*.

Premesso che la lingua italiana consente agilmente, per la sua ricchezza, di esprimere una frase di senso compiuto, senza necessità di ricorrere ad opera di interpretazione, nella fattispecie la frase riportata nel verbale di notifica del provvedimento, non permette di comprendere l'operazione compiuta dal verbalizzante e cioè di sapere se al ricorrente è stato consegnato il decreto in originale - il che implicherebbe che del provvedimento esistono più esemplari tutti



originali -, oppure se al ricorrente è stata consegnata una copia, previa esibizione dell'originale, ma in tale ultima evenienza la copia consegnata doveva recare l'attestazione di conformità all'originale.

In altre parole, il Vice Prefetto Vicario ha emesso il decreto di espulsione senza specificare, nel medesimo provvedimento, se in unico originale, ovvero, qualora in numero superiore, il numero effettivo di esemplari in originale sottoscritti, potendosi evincere dalla sua lettura soltanto che dava incarico alla Questura di Rieti di provvedere alla sua notificazione con traduzione in una lingua comprensibile allo straniero, o, in mancanza di interprete, in una lingua veicolare secondo la preferenza manifestata dall'espulso.

Tale omissione si riflette sul verbale di notifica, dove, infatti, l'Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria firmatario dichiara di consegnare all'interessato il provvedimento in originale, specificando però, in modo contraddittorio, che di esso originale il cittadino straniero ha preso visione, procedendo peraltro a far sottoscrivere al destinatario il verbale prima della consegna del provvedimento (*"previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale"*), quando la sottoscrizione di un atto per quietanza di ricezione, ne presuppone la preventiva consegna.

Era, quindi, onere della Prefettura emettere il decreto di espulsione, specificando il numero di esemplari in originale adottati, se più di uno, e indicando, in tale ipotesi, che uno di essi era destinato alla notifica al destinatario. Nel caso di unico originale, la copia consegnata al destinatario doveva recare l'attestazione di conformità all'originale stesso.

Nel nostro caso, la copia consegnata nelle mani del ricorrente è, come provato *per tabulas*, una mera copia fotostatica, di tal che, non avendo la Prefettura resistente fornito alcun chiarimento sul punto, essendosi limitata ad affermare che al ricorrente è stato consegnato un originale, il provvedimento opposto va annullato.

L'accoglimento del ricorso per il motivo esaminato, rende superfluo l'esame dei restanti.

Ciò nondimeno, le spese di lite vengono compensate tra le parti, emergendo dalla lettura del



ricorso la parziale soccombenza del ricorrente, sia con riguardo alla dedotta omessa traduzione del decreto in una lingua nota allo straniero, sia con riguardo alla mancata concessione di un termine per la partenza volontaria, essendo tali motivi manifestamente infondati.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da \_\_\_\_\_ annulla il decreto di espulsione nr. 8/A4/2021 emesso dal Vice Prefetto Vicario della Provincia di Rieti in data 29.04.2021.

Compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni esposte in parte motiva.

Rieti, 18 giugno 2021

Il Giudice di Pace  
*Avv. Silvia Gorietti*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 18 GIU 2021  
L'Assistente Giudiziario  
(Lodovico Gaudia)